L.R. n. 32 del 15 dicembre 2021. Art. 1

Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero".

(…)

Art. 1 *Istituzione e finalità dell'Azienda Zero.*

1. È istituita l'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e di autonomia imprenditoriale, tecnica, gestionale e contabile (2).

2. L'Azienda Zero persegue la programmazione, la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento, nonché il controllo direzionale e gestionale dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio sanitario regionale, con modalità partecipative basate su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di continuare a garantire l'equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità territoriali (3).

3. La sede dell'Azienda Zero è individuata dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, in immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali regionali o di enti del Servizio sanitario regionale.

4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione il funzionamento e i tempi di attuazione dell'Azienda Zero secondo gli indirizzi, i principi e le finalità indicati nella presente legge.

---

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 7 luglio 2022, n. 21*, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1*, della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2022, n. 21*, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1*, della medesima legge).

(…)